

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01391/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1391 del 2025, proposto dalle associazioni Lega per l'Abolizione della Caccia; Lega Anti Vivisezione; Lndc Animal Protection - Associazione di Promozione Sociale; Lega Italiana Protezione degli Uccelli; Oipa Italia Odv, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutte rappresentate e difese dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Bianca Peagno e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria *ex lege* in Venezia, S. Marco n. 63;

nei confronti

dell'Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Alessandro Zocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

dell'Associazione dei Migratoristi Italiani - Anuu del Veneto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Fratta Pasini, Giovanni Vanti, Roberta Quintarelli, Andrea De Luca, Matteo Salvatore, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Fratta Pasini in Verona, P.tta Chiavica n. 2;

della Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

dell'Unione Nazionale Enalcaccia, Pesca e Tiro; dell'Arci Caccia; della Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane; dell'Ente Produttori Selvaggina; dell'Associazione Italiana della Caccia; tutte in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

-della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 649 dell'11.6.2025, pubblicata sul B.U.R. n. 74 del 11.6.2025, parte seconda, avente ad oggetto la “*Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)*”;

-del parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale, incardinato nel Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, assunto al prot. n. 0214931 del 15.5.2025 (allegato A alla deliberazione G.R. n. 649 del 11.6.2025).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Federazione Italiana della Caccia, dell'Associazione dei Migratoristi Italiani - Anuu del Veneto

e dell'Associazione Nazionale Libera Caccia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 del cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letto il ricorso in epigrafe, con il quale le Associazioni ambientaliste ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 649 dell'11.6.2025, avente a oggetto la "*Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/1993)*" e il presupposto parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale (CTFVN) incardinato presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, parere assunto al prot. n. 0214931 del 15.5.2025;

Rilevato che, per quanto qui di stretto interesse, le medesime associazioni ambientaliste, con ricorso iscritto al R.G. n. 1408/2025, hanno impugnato la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 684 del 17.6.2025, di rettifica della predetta d.G.R. n. 649/2025;

Richiamati i principi di tutela ambientale, di precauzione e di completezza istruttoria e motivazionale del provvedimento amministrativo, che in materia assumono speciale rilievo;

Considerato, in via generale, che in relazione al presupposto del *periculum in mora*, nel bilanciamento dei diversi interessi debba prevalere l'interesse pubblico generale alla conservazione ed al mantenimento della fauna selvatica;

Ritenuto che la domanda cautelare:

-sia divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nella parte tesa ad inibire l'introduzione delle giornate aggiuntive di caccia da appostamento (III

motivo di ricorso in relazione al punto n. 4 del calendario), atteso che successivamente all'adozione del calendario venatorio oggetto di questa impugnativa la formulazione del suddetto paragrafo n. 4 è stata oggetto di modifiche da parte della Regione Veneto con la citata d.G.R. n. 684/2025, contestata avanti a questo Tribunale con separato ricorso di R.G. n. 1408/2025;

-necessiti del doveroso approfondimento proprio della fase di merito, quanto alla censura di difetto di istruttoria in relazione e alla validità scientifica degli studi richiamati a supporto del calendario venatorio 2025/2026 (I motivo di ricorso) e all'utilizzo delle munizioni contenenti piombo (VII motivo di ricorso);

-non appaia assistita dal necessario carattere di gravità del *periculum in mora* con riferimento alla data di chiusura della stagione di caccia programmata -in relazione alle specie del tordo sassello, canapiglia, germano reale e gallinella d'acqua- al 31.1.2026 (V motivo di ricorso), e questo tenuto conto della non imminente chiusura stagionale e dei tempi assai ravvicinati di definizione del giudizio nel merito, fissati con la presente ordinanza in data utile rispetto alla programmata scadenza;

Ritenuto invece, al primo sommario esame proprio della presente fase, che la domanda cautelare non appare del tutto sprovvista di elementi di fondatezza con riguardo alle censure con cui è stata dedotta:

-la violazione dell'art. 21, comma 3°, della L. n. 157/1992 (II motivo di ricorso), nella parte del calendario venatorio (punto 12, lett. f), che ha vietato la caccia nei soli valichi montani del "Monte Pizzoc" e del "Passo Monte Croce Comelico", nonostante la stessa difesa regionale attesti essere attualmente in corso di svolgimento l'istruttoria tesa all'individuazione di altri valichi montani interessati dalle rotte migratorie dell'avifauna presenti nel territorio della Regione Veneto, che in quanto tali beneficino della tutela assoluta apprestata dal Legislatore eurounitario ed interno, come indicato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 254 del 20 dicembre 2022, richiedendo dunque un approccio cautelativo in nome del principio di precauzione;

-il difetto di istruttoria e di motivazione in relazione alla questione del carniere massimo, giornaliero e stagionale, delle specie dell'allodola (IV motivo di ricorso) e del moriglione (VI motivo di ricorso), atteso che la motivazione del provvedimento impugnato non appare allo stato idonea a superare i rilievi critici contenuti nel parere di I.S.P.R.A., secondo cui la prima specie sarebbe abbattibile, in via cautelare, nel limite di 5 capi al giorno e 25 capi per stagione per ciascun cacciatore, inferiore a quello previsto dalla Regione (rispettivamente di 10 e 50), mentre per la seconda è previsto solo un carniere massimo regionale di non più di 2.472 individui, senza previsioni di quote individuali, per cacciatore, slegate da tale tetto massimo;

Ritenuto, quindi, di accogliere l'istanza cautelare limitatamente alle censure contenute nel II, IV e VI motivo di ricorso, e per l'effetto di sospendere l'efficacia del calendario venatorio impugnato nella parte in cui:

-ha vietato la caccia nei soli valichi montani del "Monte Pizzoc" e del "Passo Monte Croce Comelico" e non, in ottica precauzionale, estendendo il regime di tutela anche ad altri valichi già noti per il passaggio dei migratori, come ad esempio quelli ricompresi all'interno delle ZPS nel cui formulario è indicata la presenza di flussi migratori, secondo le indicazioni del parere dell'I.S.P.R.A.;

-ha previsto, per la specie dell'allodola, il carniere di 10 capi al giorno e 50 capi per stagione invece che di 5 capi al giorno e 25 capi per stagione come suggerito dal parere dell'I.S.P.R.A.;

-ha consentito, per la specie del moriglione, che ogni cacciatore possa abbattere 2 capi al giorno e 10 esemplari per stagione indipendentemente dal numero massimo di 2.472 individui abbattibili in tutto il territorio regionale;

Ritenuto, conclusivamente, di accogliere l'istanza cautelare nei limiti sopra indicati, e di fissare per la discussione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 27.11.2025, invitando, anche ai fini della verifica dell'integrità del contraddittorio, la parte ricorrente a depositare in atti la prova dell'avvenuta notifica del ricorso nei

confronti di tutte le parti necessarie del giudizio, secondo le previsioni dell'art. 18, comma 4°, della L. n. 157/1992, nel testo attualmente vigente;

Stimata equa la compensazione delle spese della fase cautelare avuto riguardo alla natura della controversia e alla complessità tecnica delle questioni ad esse sottese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:

a) sospende l'efficacia della deliberazione della Giunta Regionale della Regione Veneto 11 giugno 2025, n. 649, avente a oggetto la "*Stagione venatoria 2025/2026. Approvazione del calendario venatorio regionale (art. 16 L.R. n. 50/93)*", nelle parti in cui:

-vieta la caccia nei soli valichi montani del "Monte Pizzoc" e del "Passo Monte Croce Comelico" e non anche negli altri valichi già noti per il passaggio dei migratori, come quelli ricompresi all'interno delle ZPS nel cui formulario è indicata la presenza di flussi migratori;

-prevede, per la specie dell'allodola, il carniere di 10 capi al giorno e 50 capi per stagione invece che di 5 capi al giorno e 25 capi per stagione;

-consente, per la specie del moriglione, che ogni cacciatore possa abbattere 2 capi al giorno e 10 esemplari per stagione indipendentemente dal numero massimo di 2.472 individui abbattibili in tutto il territorio regionale;

b) invita la parte ricorrente a depositare la prova della notifica del ricorso alle parti necessarie del giudizio;

c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27.11.2025;

d) compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Francesco Avino, Referendario, Estensore

Andrea Orlandi, Referendario

L'ESTENSORE

Francesco Avino

IL PRESIDENTE

Ida Raiola

IL SEGRETARIO